

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 5 aprile 2017

**Plenaria**  
**119ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 19,25.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore **Ciro Falanga**, in relazione al procedimento penale n. 28480/2016 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma***

(Esame e rinvio)

Il relatore BUCCARELLA (M5S) evidenzia che nel corso della seduta dell'Assemblea del 21 marzo 2017 (seduta n. 789) il senatore **Ciro Falanga** ha informato il Presidente del Senato in merito ad una fattispecie di insindacabilità parlamentare pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e originata da una querela sporta dall'onorevole **Donatella Ferranti**, per il reato di diffamazione *ex* articolo 595 del codice penale, in relazione ad alcune dichiarazioni rese in un'intervista-video pubblicata sul *CorriereTv* (e cioè sul sito *web* del *Corriere della Sera*) del 17 maggio 2016 e poi ripresa nell'edizione del 18 maggio 2016 del predetto quotidiano.

Il senatore **Falanga** – prosegue il relatore – ha riferito che, pur avendo egli eccepito l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, l'autorità giudiziaria non avrebbe accolto l'eccezione omettendo poi di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica.

Il Presidente del Senato, preso atto di quanto riferito in Aula dal senatore Falanga, nonché della missiva successivamente inviata dallo stesso senatore il 22 marzo 2017, ha deferito in data 24 marzo 2017 la questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Secondo quanto è dato di evincere dagli atti processuali allegati dall'interessato (procedimento penale n. 2016/28480 R.G.N.R.), nel corso dell'interrogatorio svolto il 2 marzo 2017, il difensore del senatore Falanga – dopo che quest'ultimo ha affermato che le dichiarazioni oggetto della querela erano state precedute da critiche da lui mosse in sede parlamentare – ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, in subordine – ritenendo che quanto contestato riproponesse il contenuto di quanto già più volte affermato, sia in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione Giustizia e sia nell'ambito dei lavori della Commissione stessa, e fosse pertanto riconducibile alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione in relazione al nesso con l'esercizio della funzione parlamentare – ha fatto espressa istanza affinché fosse chiesta la prevista autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza del senatore.

Oltre al verbale di interrogatorio sopracitato non risultano agli atti della Giunta altri documenti successivi relativi al procedimento in questione. Quindi, sul piano meramente ipotetico, è astrattamente possibile che l'autorità giudiziaria non abbia ancora assunto, allo stato attuale, alcuna decisione sull'eccezione sollevata dal senatore Falanga. Di conseguenza in tal caso il magistrato competente potrebbe ancora accoglierla d'ufficio (ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003) e in tal caso per la Giunta dovrebbe ritenersi cessata la materia del contendere, oppure viceversa potrebbe respingerla e ordinare quindi la trasmissione degli atti al Senato, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 3 della legge n. 140, sospendendo il procedimento ai sensi del successivo comma 5.

In buona sostanza, in tale ipotesi l'autorità giudiziaria non avrebbe ancora assunto alcuna decisione sull'eccezione sollevata dal senatore e dovrebbe quindi in futuro assumere tale decisione.

La seconda opzione possibile in via ipotetica è quella della continuazione del procedimento penale nonostante l'eccezione sollevata dal senatore Falanga. Tale ipotesi sarebbe, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, *contra legem* atteso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, il giudice, se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. In tal caso il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il ter-

mine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta (comma 5 dello stesso articolo).

Si tratta del modulo procedurale individuato dalla dottrina come «pregiudiziale parlamentare», a seguito del quale la spettanza in astratto dell'attribuzione circa il riconoscimento o meno della prerogativa dell'insindacabilità è riconducibile esclusivamente alla Camera di appartenenza (e quindi non al giudice). Tale «pregiudiziale parlamentare» comporta che il giudice non potrà mai sollevare un conflitto di attribuzioni per *vindictio potestatis*, ossia per contestare la spettanza in astratto dell'attribuzione, mentre potrà proporre conflitto di fronte alla Corte costituzionale in relazione al non corretto esercizio di tale potere da parte degli organi parlamentari (cosiddetto conflitto di attribuzione per menomazione), lamentando quindi la menomazione delle proprie attribuzioni cagionato da un esercizio di quelle della Camera fuori dei confini del *quomodo possit*.

Un altro corollario del principio della cosiddetta pregiudiziale parlamentare è che il giudice, qualora non ritenga di accogliere l'eccezione prospettata da un parlamentare circa la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, dovrà limitarsi a sospendere il procedimento e a trasmettere gli atti alla Camera affinché la stessa eserciti la propria attribuzione. A tal proposito si rileva che la Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007, emessa a seguito di un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati, ha stabilito che non spettava al tribunale adottare i provvedimenti di rinvio dell'udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, disponendo di conseguenza l'annullamento di tali atti. Infatti, nel caso di specie, il tribunale – nell'ambito di un procedimento civile in cui un deputato era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica – nonostante che nell'udienza del 30 giugno 2003 la difesa del deputato avesse eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, non ha dato applicazione né all'articolo 3, comma 3, della legge 20 giugno 2003 n. 140, secondo cui il giudice civile, ove accolga l'eccezione suddetta, deve provvedere immediatamente ad adottare i provvedimenti necessari per la definizione del giudizio, né all'articolo 3, comma 4, in base al quale il giudice che ritenga di non accogliere l'eccezione deve provvedere senza ritardo con ordinanza trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza, con la conseguenza che il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera stessa. Tale situazione – precisa la Corte costituzionale nella predetta sentenza – costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce in una violazione del dovere di leale collaborazione tra i poteri dello Stato.

Non essendo presente, nel fascicolo a disposizione della Giunta, alcun atto successivo al verbale di interrogatorio del senatore Falanga e non essendo quindi possibile conoscere con certezza lo stato attuale del

procedimento penale, il relatore propone che la Giunta deliberi un'integrazione istruttoria, da inviare per il tramite della Presidenza del Senato alla competente autorità giudiziaria, finalizzata a chiedere alla stessa informazioni circa lo stato degli atti relativi al procedimento penale n. 2016/28480 R.G.N.R.

Ricevuto tale chiarimento istruttorio, il relatore si riserva di formulare alla Giunta una proposta ulteriore, che potrà anche consistere nella proposizione del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, ove fossero acquisiti elementi atti a comprovare il compimento di atti procedurali diversi da quelli previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, e successivi all'eccezione proposta dal senatore Falanga nel corso dell'interrogatorio svolto il 2 marzo 2017.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*), dopo aver evidenziato che l'iniziativa del senatore Falanga è corretta sul piano procedurale in quanto conforme ai precedenti e a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ritiene condivisibile la proposta di integrazione istruttoria formulata dal relatore, idonea a consentire alla Giunta di disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari per assumere la decisione di merito.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore di un'integrazione istruttoria, da inviare per il tramite della Presidenza del Senato alla competente autorità giudiziaria, finalizzata a chiedere alla stessa informazioni circa lo stato degli atti relativi al procedimento penale n. 2016/28480 R.G.N.R.

La Giunta approva all'unanimità la proposta avanzata dal relatore Buccarella.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,40.*